



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA: ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

LE CER ASPETTI FISCALI: UN CASO DI STUDIO

a cura del Dott. Giulio Petulicchio



COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ BARI 11 APRILE 2024

Le CER aspetti fiscali: un caso di studio

Zentrum (2 impianti kWp 207,25 dal 2022)



La normativa

- Art. 67 co. 1 lett. i) TUIR (redditi diversi)
- Circolare AE 46/2007 (no attività commerciale impianti inf. 20kW)
- Circolare AE 88/2010 (tariffa fissa omnicomprensiva)
- Sent.n°195 del 26/09/23 (Corte di Giustizia trib. 1° in senso contrario)
- DL. 19.05.2020 n. 34, art. 119, co. 16 bis e 16 ter (Superbonus)
- L. 208/2015 art. 1 co. 910 (agroforestali sino a 260.000 kWh)
- Legge di bilancio 2024 art. 1 co. 92 lett. B (diritto di superficie art.9 co.5 TUIR)



Aspetti fiscali

- Risparmi fiscali ires, irpef, irap ed iva
- Assoggettamento ad imposta degli incentivi agli investimenti
- Esenzione degli incentivi GSE



Risparmi fiscali irpef, ires, irap ed iva

1/2

- **Impianti privati ≤ 20 kw** – Quando l’impianto di energia fotovoltaica è ad uso prevalentemente privatistico, la cessione di energia in esubero, in ipotesi di **scambio sul posto** non rileva ai fini fiscali, mentre in caso di **cessione di energia**, i proventi rilevano ai fini Irpef come redditi diversi, (attività commerciale non abituale art. 67, comma 1, lettera i del TUIR), ma non sono assoggettati ad Iva. Per quanto riguarda la tariffa incentivante,
 - Ai fini delle imposte dirette è irrilevante
 - Ai fini dell’Iva la tariffa non rileva per mancanza dei requisiti soggettivo e oggettivo;
 - Non è soggetta a ritenuta di acconto ex articolo 28 DPR n. 600/73;
- **Impianti privati ≥ 20 kw** – In questo caso la **tariffa incentivante**, ai fini delle imposte dirette rileverà come **contributo in conto esercizio** ai sensi dell’articolo 85 del Tuir. Ai fini Iva non è rilevante ed è soggetta a ritenuta del 4%. In caso di cessione dell’energia avremo:
 - Ai fini delle imposte dirette i ricavi della vendita sono ordinari componenti positivi di reddito;
 - Ai fini Irap i ricavi concorrono in via ordinaria;
 - Ai fini Iva i corrispettivi percepiti sono rilevanti con obbligo, quindi, di assoggettamento.



Risparmi fiscali irpef, ires, irap ed iva

2/2

- **lavoratori autonomi** – abbiamo più ipotesi:
 - Utilizzo dell'impianto ad uso esclusivo dell'attività
 - La tariffa incentivante ai fini delle imposte dirette non rileva
 - Ai fini iva non rileva per mancanza del requisito soggettivo e oggettivo.
 - Utilizzo promiscuo dell'impianto
 - Per la tariffa incentivante, valgono le considerazioni di cui sopra, tranne per l'ammortamento che, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Tuir, è al 50%;
 - In entrambi i casi ove vi sia la cessione dell'energia prodotta in eccesso vi è anche l'adozione della **contabilità separata** ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 36 DPR n. 633/72. La tariffa incentivante rileverà ai fini Irpef in proporzione all'energia venduta. I ricavi della vendita di energia concorreranno al reddito sia per l'imposizione diretta che dell'Irap e saranno assoggettati ad Iva.
- **attività commerciali** – Per le persone fisiche e giuridiche, la tariffa incentivante assume natura di contributo in conto esercizio ed è sempre rilevante ai fini fiscali. Concorre alla determinazione del reddito di impresa, sia per ammortamenti ed i costi di manutenzione, sia per la tariffa incentivante, sia i ricavi di vendita dell'energia, con la differenza che l'IVA è detraibile per intero, ai sensi dell'art.19 DPR 633/72, in quanto relativa ad operazioni svolte nell'ambito di attività commerciale da parte di soggetti passivi d'imposta.



Assoggettamento ad imposta degli incentivi su investimenti

- Contributi in conto capitale (decreto CER)

- Il Decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr fino al 40% dei costi ammissibili (capitalizzazione delle attività di consulenza tecnica) per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tale contributo rileva ai fini delle imposte sui redditi

- Contributi in conto impianti

- Il Superbonus **non è cumulabile** con l'incentivazione della tariffa premio, ma lo è con il contributo per la valorizzazione dell'energia condivisa previsto da ARERA (**componenti tariffarie RESTITUITE**), ma non rileva ai fini dei redditi
- La detrazione fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h TUIR) **sono cumulabili** e non rilevano ai fini dei redditi
- Il Bonus (Sud) Zes Unica **è cumulabile** in quanto misura di carattere generale (risposta ad n°157 del 5 marzo 2021) ed è un contributo assoggettato a tassazione – redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera i del TUIR)



Esenzione degli incentivi GSE

- Contributi in conto esercizio – tariffa incentivante/componenti tariffarie :
 - IVA ESCLUSA dal campo di applicazione IVA (art 2, c. 3, lett. a) DPR 633/1973) configura un contributo a fondo perduto e non un prezzo o un corrispettivo
 - REDDITI
 - Referente CER enti non commerciali < 200 kw: nessuna rilevanza
 - Referente CER enti non commerciali > 200 kw: reddito d'impresa
 - Referente = CER enti commerciali Componente positivo di reddito (soggetto a RA ex art 28 c. 2 DPR 600/1973)
- Contributi in conto esercizio – vendita energia:
 - IVA
 - Referente CER enti non commerciali < 200 kw: nessuna rilevanza
 - Referente CER enti commerciali e CER enti non commerciali > 200 kw : assoggettato (reverse charge ex art. 17 c.6 lett d-quater DPR 633/1972)
 - REDDITI
 - Referente CER enti non commerciali < 200 kw: redditi diversi (art.67 co.1 lett i) TUIR)
 - Referente CER enti commerciali e CER enti non commerciali > 200 kw: reddito d'impresa



Un caso di studio: Zentrum (2 impianti kWp 207,25 dal 2022)

Il business plan senza agevolazioni

- Costo impianti (119.500 + 205.192) totale € 324.692 (senza nessuna agevolazione)
- Produzione impianti: 286.585 kWh/anno
- Energia immessa in rete: 67.354 kWh/anno
- Costo ires €9.430 x 24%=2.263
- **Valore riconosciuto al prosumer:**
- Autoconsumo diretto: 219.231 kWh=57.000 euro
- Immissione in rete (€0,14*/kwh): 67.354 kWh kWh=9.430euro
- Valore economico complessivo: 66.430euro
- Tempo ammortamento: 4,9 anni
- Valore riconosciuto ai consumer:
- Fringe Benefit 500 euro per tutti i dipendenti con il solo beneficio fiscale
- *dati istat 2020/21 pubblicati il 21/12/22*

Il business plan con le agevolazioni

- Costo impianti totale € 324.692 al netto (agevolazione titolo II 45% + credito di imposta bonus sud 15% = 194.815 euro)= 129.877
- Produzione impianti: 286.585 kWh/anno
- Energia immessa in rete: 0 kWh/anno
- **Valore riconosciuto al prosumer:**
- Autoconsumo: 286.585 kWh x €0,26*=€74.512
- Incentivo GSE: 286.585 kWh x €0,118=€33.817
- Valore economico complessivo: 108.329 euro
- Tempo ammortamento: 14 mesi
- Valore riconosciuto ai consumer:
- Consumo diretto risparmiato (37 dip. x 2051* kwh = 75.887 kwh x €0,26*= 19.730 euro
- Fringe Benefit 500 euro per i dipendenti dei quali 37 su 113 coperti dal risparmio sull'energia pari ad €18.500



Grazie per l'attenzione

COMUNITÀ ENERGETICHE IN PUGLIA:
ISTRUZIONI ED OPPORTUNITÀ

BARI 11 APRILE 2024

Contatti: e-mail giulio@studiopetulichchio.com
mobile 3348107260
office 0805037319



Politecnico
di Bari

